

15. Reati necessariamente plurisoggettivi

Con la formula **'reati necessariamente plurisoggettivi'** si designano quei reati il cui fatto richiede come elemento costitutivo il compimento di una pluralità di condotte da parte di una pluralità di persone.

Talora la norma incriminatrice assoggetta a pena tutti i soggetti che intervengono nel reato: si parla in questo caso di **reati necessariamente plurisoggettivi in senso stretto** (o di *reati necessariamente plurisoggettivi propri*). Si pensi, ad esempio, alle diverse forme di *corruzione* (artt. 318, 319, 319 ter, 321 c.p.), all'*induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 quater c.p.), all'*associazione per delinquere* (art. 416 c.p.), alla *bigamia* (art. 556 c.p.) o alla *riusa* (art. 588 c.p.).

Altre volte invece la norma richiede sì una pluralità di condotte da parte di una pluralità di persone, ma per le ragioni più disparate assoggetta a pena soltanto alcune delle condotte che costituiscono il fatto di reato: si parla in questo caso di **reati necessariamente plurisoggettivi in senso ampio** (o di *reati necessariamente plurisoggettivi impropri*).

Spesso la ragione della non punibilità di taluno dei concorrenti necessari risiede nel fatto che questi è il *soggetto passivo* del reato. Ad esempio, nell'*estorsione* (art. 629 c.p.) si richiede che un soggetto usi violenza o minaccia e che un'altra persona, coartata dalla violenza o dalla minaccia, faccia o ometta qualcosa, con l'effetto di procurare un ingiusto profitto all'autore della violenza o della minaccia ovvero a un terzo e di cagionare un danno a se stesso o ad altri: l'art. 629 c.p. assoggetta a pena soltanto l'autore della violenza o della minaccia, mentre lascia ovviamente impunita la vittima. Considerazioni analoghe valgono, tra l'altro, per la *concussione* (art. 317 c.p.), la *circonvenzione di incapaci* (art. 643 c.p.) e per l'*usura* (art. 644 c.p.). In questi reati la vittima assume la veste di 'concorrente', sia pure non punibile, perché, a differenza di quanto accade nella grande maggioranza dei reati (omicidio, furto, appropriazione indebita, etc.), la vittima in qualche modo 'collabora' alla realizzazione del reato.

Altre volte l'impunità deriva dalla *scarsa rilevanza di una delle condotte richieste* dalla norma incriminatrice. È il caso dell'art. 507 c.p., che punisce per *boicottaggio* chi, ad esempio, per costringere la pubblica autorità ad adottare un determinato provvedimento, mediante propaganda induce una o più persone a non acquistare i prodotti di questa o quella azienda: la legge punisce chi opera la pressione sul potenziale acquirente, mentre lascia impunita la condotta consistente nel mancato acquisto dei prodotti oggetto di boicottaggio.

Altre volte ancora l'impunità riflette *scelte politico-criminali* del legislatore. Così, nel delitto di *bancarotta preferenziale* (art. 216 co. 3 l. fall.) la legge punisce l'imprenditore che, prima o durante la procedura fallimentare, allo scopo di favorire taluno dei creditori, esegue pagamenti a suo favore, mentre lascia impunito chi riceve il pagamento: è infatti l'imprenditore che è tenuto al rispetto della *par condicio creditorum*, evitando di favorire singoli creditori a danno degli altri.

Sull'applicabilità ai reati necessariamente plurisoggettivi delle norme sul concorso di persone (artt. 110 ss. c.p.), cfr. *infra*, X, 18.

Il rapporto di causalità

Elemento del fatto, nei *reati d'evento*, è il *nesso causale* (v. art. 40 co. 1):
 azione → NESSO CAUSALE → evento
 es.: sparo → nesso causale → morte

Dottrina e giurisprudenza hanno fornito sostanzialmente tre risposte al quesito:
 che cosa è necessario per poter affermare che una data azione è *causa* di un dato evento?

- 1) **TEORIA CONDIZIONALISTICA**: l'azione è causa dell'evento (= sussiste il nesso causale tra azione ed evento) se — tenendo conto di tutte le circostanze che si sono verificate — essa non può essere eliminata mentalmente, sulla base di leggi scientifiche (= enunciati che esprimono successioni regolari di accadimenti, frutto dell'osservazione sistematica della realtà fisica o psichica, senza che l'evento concreto venga meno);
- 2) **TEORIA DELLA CAUSALITÀ ADEGUATA**: in aggiunta a quanto previsto dalla teoria condizionalistica, richiede altresì che l'evento sia una conseguenza normale o almeno non improbabile dell'azione;
- 3) **TEORIA DELLA CAUSALITÀ UMANA**: in aggiunta a quanto previsto dalla teoria condizionalistica, richiede altresì che l'evento sia una conseguenza non eccezionale dell'azione.

POICHÉ L'ART. 41

- al primo e al terzo comma enuncia una serie di corollari della teoria condizionalistica;
- al secondo comma, ove si parla di cause sopravvenute che siano state da sole sufficienti a determinare l'evento (= inserimento di una serie causale autonoma), non contiene nessuna formula che evochi l'idea di anormalità o quella di eccezionalità

SEGUE CHE:

l'unica teoria causale
 compatibile con il tenore della disciplina legislativa del nesso causale è la
TEORIA CONDIZIONALISTICA.

b) REATI OMISSIVI

Nei reati omissivi, a seconda che il legislatore richieda, o non richieda
 – oltre all'omissione (= *mancato compimento di un'azione giuridicamente doverosa*) –
 anche la presenza di un *evento*,
 si distingue tra:

REATI OMISSIVI PROPRI	REATI OMISSIVI IMPROPRI
coi quali il legislatore incrimina il mancato compimento di una azione giuridicamente doverosa, <i>independentemente</i> dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza dell'omissione (es.: omissione di soccorso, art. 593; omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, art. 361 co. 1; omissione di atti d'ufficio, art. 328 co. 2 c.p.)	coi quali il legislatore incrimina il mancato compimento di un'azione giuridicamente doverosa <i>imposta per impedire il verificarsi di un evento</i> ; l'evento è, quindi, elemento costitutivo del fatto (es.: omicidio mediante omissione, artt. 40 co. 2 e 575/589)

I reati omissivi impropri sono il risultato della combinazione tra	
l'art. 40 co. 2 ai sensi del quale: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire <i>equivale a cagionarlo</i>	una norma incriminatrice di un reato commissivo d'evento (ad es., la norma incriminatrice dell'omicidio, artt. 575/589)
<p>↓ ↓</p> l'obbligo giuridico può essere: - di <i>controllo</i> di una determinata fonte di pericoli (es. Prefetto → inondazione); - di <i>protezione</i> di uno o più beni determinati nei confronti di una gamma più o meno ampia di pericoli (es. medico → paziente)	l'accertamento del <i>nesso causale</i> richiede qui una duplice indagine: 1) accertare un effettivo rapporto causale tra antecedente positivo (es.: ferita con oggetto acuminato arrugginito) ed evento (es.: morte per tetano); 2) chiedersi se, aggiungendo mentalmente l'azione doverosa che è stata omessa (es. iniezione del siero antitetanico), ne sarebbe seguita una serie di modificazioni della realtà che avrebbero bloccato il processo causale sfociato nell'evento (nell'es.: morte per tetano)
esempio: art. 40 co. 2 + artt. 575/589 il medico che, pur avendo l'obbligo giuridico di agire in modo da impedire la morte del proprio paziente, non la impedisce, è come se la cagionasse e, pertanto, realizza il fatto tipico di omicidio	

Tra gli elementi oggettivi del FATTO figura sempre l' <i>offesa</i> al bene giuridico	
a) se l'offesa consiste nella lesione/danno (= distruzione, alterazione in peggio, etc.) del bene giuridico → REATO DI DANNO (es.: omicidio, artt. 575, 584, 589, con cui si distrugge il bene 'vita'; lesioni personali, art. 582 e art. 590, con cui si altera in peggio il bene 'incolumità personale')	b) se l'offesa consiste nella messa in pericolo (= creazione della probabilità della lesione) del bene giuridico → REATO DI PERICOLO (es.: strage, art. 422, con cui si mette in pericolo il bene 'incolumità pubblica'; scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, art. 157 co. 1 d.lgs. n. 152/2006, con cui si mette in pericolo il bene 'purezza delle acque')

All'interno della categoria dei reati di pericolo si distingue tra	
<p>Reati di pericolo concreto cioè quelli in cui il legislatore richiede al giudice di accertare se, nel singolo caso concreto, il bene giuridico abbia corso un effettivo pericolo (es.: strage, art. 422; adulterazione di sostanze alimentari, art. 440)</p> <p>Per accertare il pericolo concreto, il giudice dovrà stabilire se vi era la probabilità (e non la semplice possibilità) della lesione del bene giuridico.</p> <p>Si tratta di un giudizio prognostico <i>ex ante</i> ('viaggio nel passato'), in cui vengono prese in considerazione tutte le circostanze esistenti al momento in cui si è compiuta l'azione o si è verificato l'evento ('base totale') e in cui si utilizza il massimo delle conoscenze disponibili al momento del giudizio stesso.</p>	<p>Reati di pericolo astratto cioè quelli in cui il legislatore, sulla base di leggi di esperienza, ha presunto che una classe di comportamenti sia, nella generalità dei casi, fonte di pericolo per il bene giuridico (es.: scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, art. 137 co. 1 d.lgs. n. 152/2006). Ciò che il giudice deve accertare è soltanto il verificarsi di quel comportamento che il legislatore ha ritenuto normalmente pericoloso.</p>

Se si ha riguardo al soggetto attivo del reato, si può distinguere tra			
<p>REATI COMUNI cioè reati che possono essere commessi da chiunque (es.: art. 575, omicidio)</p>	<p>REATI PROPRI cioè reati che possono essere commessi soltanto da chi possieda determinate qualità o si trovi in determinate relazioni con altre persone (es.: l'abuso d'ufficio, art. 323, può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio; l'infanticidio, art. 578, può essere commesso solo dalla madre)</p>		
<p>REATI MONOSOGGETTIVI cioè reati il cui fatto può essere commesso da un solo soggetto (sono la stragrande maggioranza dei reati: ad es., omicidio, art. 575; rifiuto d'atti d'ufficio, art. 328 co. 1; peculato, art. 314; furto, art. 624)</p>	<p>REATI NECESSARIAMENTE PLURISOGGETTIVI cioè reati il cui fatto richiede come elemento costitutivo il compimento di una pluralità di condotte da parte di una pluralità di persone (es.: bigamia, art. 556; associazione per delinquere, art. 416; estorsione, art. 629; concussione, art. 317)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> <p>se la norma incriminatrice assoggetta a pena tutte le suddette persone → reati necessariamente plurisoggettivi <i>in senso stretto</i> (o <i>propri</i>) es.: bigamia, art. 556; associazione per delinquere, art. 416; corruzione, artt. 318-321</p> </td> <td> <p>se, invece, assoggetta a pena soltanto alcune delle suddette persone → reati necessariamente plurisoggettivi <i>in senso ampio</i> (o <i>impropri</i>) es.: estorsione, art. 629; concussione, art. 317</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<p>se la norma incriminatrice assoggetta a pena tutte le suddette persone → reati necessariamente plurisoggettivi <i>in senso stretto</i> (o <i>propri</i>) es.: bigamia, art. 556; associazione per delinquere, art. 416; corruzione, artt. 318-321</p>	<p>se, invece, assoggetta a pena soltanto alcune delle suddette persone → reati necessariamente plurisoggettivi <i>in senso ampio</i> (o <i>impropri</i>) es.: estorsione, art. 629; concussione, art. 317</p>
<p>se la norma incriminatrice assoggetta a pena tutte le suddette persone → reati necessariamente plurisoggettivi <i>in senso stretto</i> (o <i>propri</i>) es.: bigamia, art. 556; associazione per delinquere, art. 416; corruzione, artt. 318-321</p>	<p>se, invece, assoggetta a pena soltanto alcune delle suddette persone → reati necessariamente plurisoggettivi <i>in senso ampio</i> (o <i>impropri</i>) es.: estorsione, art. 629; concussione, art. 317</p>		

Alcune ulteriori classificazioni dei reati *secondo la struttura del fatto*:

- REATI ISTANTANEI, nei quali, una volta verificatasi la consumazione del reato, è irrilevante che la situazione antigiuridica creata dall'agente si protragga nel tempo (es.: furto, art. 624);
- REATI PERMANENTI, nei quali il protrarsi nel tempo della situazione antigiuridica creata dalla condotta è rilevante, nel senso che il reato è perfetto nel momento in cui si realizza la condotta ed eventualmente si verifica l'evento, ma il reato non si esaurisce finché perdura la situazione antigiuridica (es.: sequestro di persona, art. 605);
- REATI ABITUALI, nei quali si richiede la ripetizione, anche ad apprezzabile distanza di tempo, di una serie di azioni od omissioni, con la conseguenza che un singolo atto del tipo descritto nella norma incriminatrice non integrerà la figura legale del reato in questione (es.: maltrattamenti contro familiari e conviventi, art. 572; atti persecutori, art. 612 bis).


la un
roco,
etc.
e con
a non
ido-
colo:
gente
mme
o per
mero

cs.it
sarà
raccio
e non

ppunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

Schema Capitolo VII L'ANTI GIURIDICITÀ E LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Nozione di anti giuridicità



www.unidocs.it

www.unidocs.it

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

Le quattro regole della disciplina comune delle cause di giustificazione

<p style="text-align: center;">PRIMA REGOLA</p> <p style="text-align: center;">→ <i>rilevanza oggettiva delle cause di giustificazione</i></p> <p>Cfr. art. 59 co. 1: « le circostanze che escludono la pena [comprese, quindi, anche le cause di giustificazione] sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o per errore ritenute inesistenti ».</p>	<p style="text-align: center;">ECCEZIONE</p> <p>Vi sono casi in cui già la norma che impone un dovere o che attribuisce una facoltà esclude <i>ab origine</i> la sussistenza del dovere o della facoltà quando l'agente possiede una data conoscenza ovvero sia animato da una particolare finalità: ad es., ex art. 833 c.c., non costituiscono esercizio del diritto di proprietà i c.d. atti emulativi, cioè l'uso della cosa compiuto al solo scopo di nuocere o recare molestie ad altri. In questi casi la rilevanza della causa di giustificazione è condizionata da siffatte conoscenze o finalità.</p>
<p style="text-align: center;">SECONDA REGOLA</p> <p style="text-align: center;">→ <i>estensione della causa di giustificazione ai concorrenti</i></p> <p>Chi concorre alla realizzazione di un fatto tipico commesso in presenza di una causa di giustificazione non è punibile perché concorre in un fatto lecito; cfr. art. 119 co. 2: « le circostanze oggettive che escludono la pena [comprese, quindi, anche le cause di giustificazione] hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato ».</p>	<p style="text-align: center;">ECCEZIONE</p> <p>Vi sono cause di giustificazione c.d. <i>personali</i>, in quanto si riferiscono soltanto a cerchie limitate di soggetti: ad es., ex art. 53 co. 2, l'uso legittimo delle armi giustifica solo il pubblico ufficiale e il privato che, legalmente richiesto, gli presta assistenza, ma non qualsiasi altro cittadino che di sua iniziativa cooperi con il pubblico ufficiale nell'uso della forza.</p>

TERZA REGOLA

→ *rilevanza delle cause di giustificazione 'putative'*
(= ritenute erroneamente presenti)
in sede di valutazione del dolo e della colpa

Cfr. art. 59 co. 4: « Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena [comprese, quindi, anche le cause di giustificazione], queste sono sempre valutate a favore di lui [nel senso che *escludono il dolo*]. Tuttavia, se si tratta di *errore determinato da colpa*, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ».

QUARTA REGOLA

→ *il fatto è antigiuridico*
se vi è eccesso nella causa di giustificazione

Se il fatto è commesso in presenza di una situazione che integra la previsione di una norma giustificante, ma la condotta dell'agente eccede i limiti segnati da tale norma, il fatto è antigiuridico, perché travalica i limiti della causa di giustificazione.

Tuttavia,

per poter porre quel fatto a carico dell'agente bisognerà accertare se l'eccesso gli sia rimproverabile

- per dolo, o almeno
- per colpa (cfr. art. 55).

Se invece l'eccesso è incolpevole (né dolo, né colpa), sarà esclusa qualsiasi forma di responsabilità penale per quel fatto antigiuridico, a causa della mancanza di colpevolezza.

Art. 50 c.p. — Consenso dell'avente diritto

<i>Non è punibile</i>	→ non è penalmente responsabile, in quanto manca il <i>secondo</i> elemento del reato, cioè l'antigiuridicità.
<i>chi lede o pone in pericolo un diritto</i>	→ chi ha realizzato un fatto tipico di reato (di danno e di pericolo), offensivo di diritti individuali.
<i>col consenso della persona</i>	<p>→ la persona legittimata a prestare il consenso è il titolare del diritto, ovvero il suo rappresentante legale o volontario; deve avere la capacità naturale, cioè la maturità e la lucidità necessaria ad intendere l'importanza del bene in gioco e a valutare l'opportunità del sacrificio.</p> <p>→ il consenso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può essere manifestato in qualsiasi forma, espressa o tacita; - può essere sottoposto a condizioni o a termini; - deve essere immune da vizi della volontà (errore, dolo o violenza); - deve sussistere al momento del fatto; - è sempre revocabile.
<i>che può validamente disporre [= che può validamente disporre di quel diritto]</i>	<p>→ deve trattarsi di un diritto disponibile da parte del singolo individuo.</p> <p>Sono sempre <i>indisponibili</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interessi dello Stato, di ogni altro ente pubblico e della famiglia, nonché gli interessi che fanno capo alla collettività nel suo insieme; <p>Sono di regola <i>disponibili</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i diritti patrimoniali; - i vari diritti personalissimi (diritto all'onore, alla libertà morale, alla libertà sessuale, alla libertà di domicilio, alla riservatezza e alla segretezza di fatti o dati relativi alla persona); - il diritto all'integrità fisica quando l'atto di disposizione del corpo sia funzionale alla salvaguardia della salute (come nel caso di consenso all'asportazione di un organo malato). <p>Sono <i>limitatamente disponibili</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il diritto alla vita, in caso di rifiuto di un trattamento sanitario necessario alla sopravvivenza nei limiti della l. 219/2017; - il diritto all'integrità fisica, quando l'atto di disposizione vada a svantaggio della salute del disponente (come nel caso di consenso prestato al prelievo di parti del corpo per trapianto da vivo a vivo). I limiti si desumono dall'art. 5 c.c. e sono: - limiti quantitativi: gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati « quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica » (salvo deroghe espresse: v. ad es. l. 458/1967 sulla donazione del rene); - limiti qualitativi: gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati « quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume »; - il diritto alla libertà personale (fino al limite posto dal delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di cui all'art. 600 c.p.).

Art. 51 c.p. — Esercizio di un diritto

<i>L'esercizio di un diritto</i>	<p>→ l'espressione « diritto » va qui intesa in senso lato come comprensiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei diritti soggettivi; - di libertà costituzionali (ad es., la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.); - di diritti potestativi riconosciuti dal diritto civile (ad es., la responsabilità genitoriale ex artt. 315 ss. c.c.); - di poteri degli organi pubblici (ad es., il fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p.); - di mere facoltà concesse al privato (ad es., la facoltà di arresto ex art. 383 c.p.p.). <p>→ il « diritto » può trovare la sua fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella Costituzione; - nella legge ordinaria; - nelle norme dell'Unione europea; - nelle leggi regionali; - nella consuetudine. <p>N.B.: tra le fonti del « diritto » scriminante non può invece annoverarsi il provvedimento amministrativo.</p>
<i>esclude la punibilità</i>	→ esclude la responsabilità penale, in quanto esclude il secondo elemento del reato, cioè l'antigiuridicità.

Art. 51 c.p. — Adempimento di un dovere
Prima ipotesi: dovere imposto da una norma giuridica

<i>L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica</i>	<p>→ il « dovere » può trovare la sua fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella Costituzione; - nella legge ordinaria; - nelle norme dell'Unione europea; - negli atti sublegislativi (ad es., nei regolamenti).
<i>esclude la punibilità</i>	→ esclude la responsabilità penale, in quanto esclude il secondo elemento del reato, cioè l'antigiuridicità.

Art. 51 c.p. — Adempimento di un dovere
Seconda ipotesi: dovere imposto da un ordine della pubblica autorità

<p><i>L'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo</i></p>	<p>Il « dovere » deve trovare la sua fonte in un ordine <i>legittimo</i></p> <p>→ sia dal punto di vista <i>formale</i>: sono quindi necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la competenza dell'organo che lo ha emanato; - la competenza del destinatario ad eseguire l'ordine; - il rispetto delle forme eventualmente prescritte per la validità dell'ordine; <p>→ sia dal punto di vista <i>sostanziale</i>: è quindi necessaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sussistenza dei presupposti fissati dall'ordinamento per la sua emanazione. 	<p>Cosa succede in caso di ordine <i>illegittimo</i>?</p> <ul style="list-style-type: none"> - del reato risponde <i>sempre</i> chi ha dato l'ordine (art. 51 co. 2). - del reato risponde anche chi esegue l'ordine (art. 51 co. 3), <i>a meno che</i>: <p>1) per errore di fatto, abbia rifiutato di obbedire a un ordine <i>legittimo</i> (cfr. art. 59 co. 4 sulle cause di giustificazione 'putative');</p> <p>oppure</p> <p>2) la legge non gli consentiva alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine (c.d. ordine vincolante non sindacabile); ma il dovere di adempiere un siffatto ordine vincolante viene meno se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ordine è <i>formalmente illegittimo</i>; o - l'ordine è <i>manifestamente criminoso</i>; o - chi lo ha ricevuto era <i>comunque a conoscenza</i> del suo carattere criminoso.
<p><i>della pubblica autorità</i></p>	<p>→ l'ordine deve necessariamente promanare da una <i>pubblica</i> autorità e non da un <i>privato</i>.</p>	
<p><i>esclude la punibilità</i></p>	<p>→ esclude la responsabilità penale, in quanto esclude il secondo elemento del reato, cioè l'<i>antigiuridicità</i>.</p>	

Art. 52 c.p. — Legittima difesa

COMMA 1 <i>Non è punibile</i>	→ non è penalmente responsabile, in quanto manca il secondo elemento del reato, cioè l'antigiuridicità.
<i>chi ha commesso il fatto</i>	→ chi ha realizzato un fatto tipico di reato.
<i>per esservi stato costretto dalla necessità di difendere</i>	→ l'agente non aveva alcuna alternativa per attuare la difesa. In particolare, non poteva: (a) né ricorrere ad una condotta alternativa, non integrante un fatto penalmente rilevante; (b) né commettere un fatto penalmente rilevante meno grave.
<i>un diritto proprio o altrui</i>	→ qualsiasi interesse <i>individuale</i> (non collettivo) espressamente tutelato dall'ordinamento come diritto soggettivo o come facoltà legittima del soggetto agente o di un terzo (persona fisica o giuridica).
<i>contro il pericolo</i>	→ probabilità, da verificarsi in base ad un giudizio di prognosi postuma in concreto a base totale.
<i>attuale</i>	→ il pericolo non deve essere né passato, né futuro; il pericolo deve, invece, essere imminente o perdurante.
<i>di un'offesa</i>	→ (il pericolo del)l'offesa scaturisce da una condotta umana, consistente in un'azione o in un'omissione.
<i>ingiusta</i>	→ l'offesa non deve essere coperta da alcuna causa di giustificazione. Non ci si può, invece, difendere da un'offesa giusta, vale a dire derivante dall'esercizio di una facoltà legittima o dall'adempimento di un dovere.
<i>sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa</i>	→ in base ad una valutazione comparativa, il divario di valore esistente tra il bene difeso e il bene sacrificato dall'azione difensiva non deve risultare eccessivo.

i COMMI 2 e 3 dell'art. 52 pongono una <i>presunzione assoluta di proporzione</i> in alcune ipotesi particolari di difesa nel domicilio e negli esercizi commerciali (fermi restando tutti gli altri presupposti e requisiti di cui all'art. 52 co. 1, in particolare il requisito della necessità)	
<i>Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma</i>	→ nei casi in cui vi sia stata una violazione di domicilio, giunta a consumazione.
<i>sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo</i>	→ presunzione assoluta (= che non ammette prova contraria) di proporzione tra il bene difeso e il bene sacrificato dall'azione difensiva.
<i>se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati</i>	→ i luoghi sono quelli di cui all'art. 614 («abitazione o altro luogo di privata dimora, o appartenenze di essi»), nonché quelli espressamente indicati nel comma 3 dell'art. 52 («ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale»).

<i>usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo</i>	→ in caso di uso di un'arma non legittimamente detenuta si applicherà la disciplina ordinaria della legittima difesa di cui all'art. 52 co. 1.
<i>al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità</i>	→ la proporzione sussiste qualunque sia l'entità del pericolo per l'incolumità (magari, solo il pericolo di percosse) e qualunque sia l'evento provocato dall'azione difensiva (compresa la morte dell'aggressore).
<i>oppure al fine di difendere: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione</i>	→ la proporzione sussiste qualunque sia il valore del bene aggredito (magari, solo un bene patrimoniale) e qualunque sia l'evento provocato dall'azione difensiva (compresa la morte dell'aggressore), a condizione che: - vi sia pericolo di aggressione = vi sia pericolo per l'integrità fisica e - non vi sia desistenza = il pericolo per i beni è ancora attuale (ad es., perché non è stata abbandonata la refurtiva).

il COMMA 4 dell'art. 52 pone una <i>presunzione assoluta di legittima difesa nel domicilio e negli esercizi commerciali</i>	
Nei casi previsti dall'art. 52 commi 2 e 3	→ nei casi in cui chi è legittimamente presente nel domicilio si difende con un'arma legittimamente detenuta o con altro mezzo idoneo
<i>agisce sempre in stato di legittima difesa</i>	→ presunzione assoluta (= che non ammette prova contraria) di tutti i requisiti della causa di giustificazione
<i>colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone</i>	→ l'ipotesi è quella di violazione di domicilio aggravata ex art. 614 co. 4 c.p.

Art. 53 c.p. — Uso legittimo delle armi

COMMA 1 <i>Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti</i>	→ questa causa di giustificazione occupa uno spazio autonomo rispetto sia all'adempimento di un dovere (art. 51), sia alla legittima difesa (art. 52).
<i>non è punibile</i>	→ non è penalmente responsabile, in quanto manca il secondo elemento del reato, cioè l'antigiuridicità.
<i>il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio</i>	→ legittimati a fare uso delle armi sono soltanto i pubblici ufficiali della forza pubblica (ad es., ufficiali e agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza); → l'uso delle armi deve essere oggettivamente rivolto a raggiungere lo scopo per il quale è concesso, e deve avvenire entro i limiti, anche temporali, in cui il pubblico ufficiale esercita le sue funzioni.

<i>fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica</i>	→ armi di qualsiasi specie, in dotazione o no al pubblico ufficiale; → altri mezzi di coazione fisica, quali, ad es., sfollagente, candelotti lacrimogeni, forza fisica nelle 'cariche' in servizi di ordine pubblico.
<i>quando vi è costretto dalla necessità</i>	→ il pubblico ufficiale non deve disporre di alcuna alternativa all'uso delle armi o della coazione fisica. In particolare, deve trovarsi in una situazione in cui non può: (a) né usare un mezzo non coattivo; (b) né usare un'arma o altro mezzo coattivo meno lesivi.
<i>di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità</i>	→ l'ipotesi della violenza ricorre quando taluno, per impedire o ostacolare l'attività pubblica, faccia uso di qualsiasi forma di <i>energia fisica</i> che cada sulle <i>persone</i> , ledendone l'integrità o la salute, ovvero sulle <i>cose</i> , distruggendole o rendendole in tutto o in parte inservibili; → l'ipotesi di resistenza ricorre solo in caso di resistenza <i>attiva</i> , cioè allorché il 'resistente' non si limita all'inerte impedimento fisico dell'attività pubblica o al mero allontanamento dal luogo in cui la pubblica autorità gli abbia intimato di fermarsi.
<i>e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona</i>	→ trattasi di un'ipotesi autonoma (aggiunta con la c.d. legge Reale del 1975), svincolata dall'esigenza di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità; → i delitti menzionati (di cui si intende impedire la consumazione) devono trovarsi già nella fase del tentativo.
<i>[purché vi sia il requisito della proporzione].</i>	→ trattasi di requisito non espresso, ma che si impone in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 53 (v. art. 97 Cost.); → l'interesse pubblico che la coazione amministrativa mira ad affermare deve essere prevalente rispetto all'interesse individuale sacrificato.
COMMA 2 <i>La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.</i>	→ i soggetti diversi dai pubblici ufficiali della forza pubblica possono beneficiare di questa causa di giustificazione <i>solo se</i> legalmente richiesti della loro assistenza da parte dei predetti ufficiali.
COMMA 3 <i>La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.</i>	→ più ampie ipotesi di uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica sono previste in alcune leggi speciali, ad es. in materia di repressione del contrabbando (l. 100/1958).

Art. 54 c.p. — Stato di necessità

COMMA 1 Non è punibile	È controverso se lo stato di necessità sia: – una <i>causa di giustificazione</i> → in questo caso l'assenza di responsabilità penale dipenderebbe dalla mancanza del secondo elemento del reato (cioè l'antigiuridicità), ovvero – una <i>scusante</i> → in questo caso l'assenza di responsabilità penale dipenderebbe dalla mancanza del terzo elemento del reato (cioè la colpevolezza).
chi ha commesso il fatto	→ chi ha realizzato un fatto tipico di reato.
per esservi stato costretto	Prima tesi: la costrizione sta a denotare soltanto l'oggettiva impossibilità di salvare il bene in pericolo senza sacrificare il bene di un terzo innocente → <i>ergo</i> , stato di necessità = causa di giustificazione; Seconda tesi: la costrizione si identifica con l'esclusione o quantomeno con una restrizione della libertà di agire, ciò che presuppone la consapevolezza del pericolo e un effettivo turbamento psicologico in chi commette il fatto → <i>ergo</i> , stato di necessità = scusante.
dalla necessità	→ v. <i>sub</i> legittima difesa.
di salvare sé od altri	→ salvataggio di sé; → soccorso di terzi (se consideriamo lo stato di necessità una scusante, questi terzi potranno essere <i>solo</i> il coniuge, il figlio o un altro prossimo congiunto, o comunque altre persone vicine all'agente, come il convivente, il fidanzato, l'amico fraterno, etc.).
dal pericolo	→ v. <i>sub</i> legittima difesa.
attuale	→ v. <i>sub</i> legittima difesa.
di un danno grave alla persona	→ danno grave alla vita, all'integrità fisica o ad altri beni di natura personalissima, come la libertà personale e la libertà sessuale; ovvero a beni collettivi che rappresentano la sintesi di beni di singole persone, come l'incolumità pubblica e la salute pubblica.
pericolo da lui non volontariamente causato	→ il pericolo può scaturire o da un accadimento naturale o da un comportamento di un terzo; → il pericolo non deve essere stato intenzionalmente creato dall'agente o previsto e accettato come una conseguenza certamente possibile della propria condotta; → secondo la giurisprudenza, il pericolo non deve essere stato nemmeno colposamente creato dall'agente.
né altrimenti evitabile	→ il salvataggio non può avvenire neppure attraverso un comportamento che cagioni un pericolo personale per l'agente.
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.	→ v. <i>sub</i> legittima difesa.

<p>COMMA 2 <i>Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo</i></p>	<p>→ ad esempio, ai vigili del fuoco, agli addetti alla vigilanza sui bagnanti, alle guardie del corpo, alle guide alpine, etc.</p>
<p>COMMA 3 <i>La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia</i></p>	<p>→ l'altrui minaccia produce sull'autore del fatto un effettivo turbamento motivazionale; è, pertanto, pacifico che lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia integri una scusante.</p>
<p><i>ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.</i></p>	<p>→ poiché ci troviamo in presenza di una scusante (e non di una causa di giustificazione) il fatto è antigiuridico e, pertanto, ne può rispondere colui che ha concorso a cagionarlo (l'autore della minaccia).</p>
<p>Dall'analisi dei vari requisiti e presupposti richiesti dall'art. 54, risulta che lo stato di necessità è una SCUSANTE (e non una causa di giustificazione).</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrà essere integrato solo in presenza di un effettivo turbamento motivazionale dell'agente; - sarà soggetto alla disciplina generale delle scusanti. 	

Schema Capitolo VIII


LA COLPEVOLEZZA

COLPEVOLEZZA			
Quale <i>terzo</i> elemento del reato, esprime l'insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un <i>rimprovero</i> per aver commesso il fatto antiggiuridico.			
Tali requisiti sono:			
a) <i>dolo, colpa o dolo misto a colpa</i> (v. artt. 42, 43, 47, 59 co. 4)	b) <i>assenza di scusanti</i> , cioè normalità delle circostanze concomitanti alla commissione del fatto (v., ad es., artt. 45, 46, 54, 384)	c) <i>conoscenza o almeno conoscibilità della legge penale violata</i> (art. 5, come 'riletto' da Corte cost. 364/1988)	d) <i>capacità di intendere e di volere (imputabilità)</i> (artt. 85-98)
N.B.: La necessità della colpevolezza quale elemento del reato è imposta da <i>norme di rango costituzionale</i> : art. 27 co. 1 e co. 3 e art. 25 co. 2 Cost. (cfr. sentenze Corte cost. 364/1988, 1085/1988, 2/1991, 179/1991, 322/2007)			

A) DOLO, COLPA, DOLO MISTO A COLPA

Nozione di DOLO	
rappresentazione del fatto antiggiuridico - effettiva - sussistente (almeno) nel momento dell'inizio dell'esecuzione	volizione del fatto antiggiuridico - effettiva - sussistente nel momento in cui il soggetto agisce
la rappresentazione del fatto antiggiuridico viene meno in caso di errore sul fatto	
errore <i>di fatto</i> sul fatto - art. 47 co. 1 - (= errata percezione sensoriale)	errore <i>di diritto</i> sul fatto - art. 47 co. 3 - (= errata interpretazione di norme diverse dalla norma incriminatrice)

GRADI DEL DOLO		
A seconda dell'intensità tanto del momento rappresentativo, quanto del momento volitivo, il dolo può assumere <i>tre gradi</i>		
RAPPRESENTAZIONE	VOLIZIONE	
l'agente si rappresenta come <i>certo/probabile/possibile</i> il verificarsi del fatto	l'agente agisce proprio <i>allo scopo di</i> realizzare il fatto; la volontà si trova al suo <i>massimo livello</i> di intensità	→ DOLO INTENZIONALE
l'agente si rappresenta come <i>certo o come probabile al limite della certezza</i> il verificarsi del fatto	l'agente decide di agire <i>nonostante</i> una siffatta rappresentazione del fatto	→ DOLO DIRETTO
l'agente si rappresenta come <i>seriamente possibile</i> il verificarsi del fatto	l'agente, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi: il soggetto decide di agire 'costi quel che costi', mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto	→ DOLO EVENTUALE
		<p>N.B.:</p> <p>nei casi in cui il reato è punito sia per dolo che per colpa, il dolo eventuale segna il <i>confine del dolo dalla colpa</i>:</p> <p style="text-align: center;"><u>dolo (eventuale)</u> <u>colpa (cosciente);</u></p> <p>nei casi in cui il reato è punito solo per dolo, il dolo eventuale segna il <i>confine della responsabilità penale</i>:</p> <p style="text-align: center;"><u>dolo (eventuale)</u> <u>irrelevanza penale del fatto</u></p>



Nozione di COLPA		
requisito negativo: <i>assenza di volontà del fatto</i>	requisito positivo: <i>violazione di una regola cautelare,</i> cioè preventiva di fatti dannosi o pericolosi N.B. La colpa si fonda sempre su un giudizio interamente normativo, cioè sul contrasto <i>tra</i> la condotta concreta dell'agente e il modello di condotta imposto da regole cautelari.	
	<table border="1"> <tr> <td><i>regole cautelari codificate</i> nel linguaggio del co- dice, violazione di - leggi - regolamenti - ordini - discipline → colpa <i>SPECIFICA</i></td> <td><i>regole cautelari non codificate</i> nel linguaggio del co- dice, - negligenza - imprudenza - imperizia → colpa <i>GENERICA</i></td> </tr> </table>	<i>regole cautelari codificate</i> nel linguaggio del co- dice, violazione di - leggi - regolamenti - ordini - discipline → colpa <i>SPECIFICA</i>
<i>regole cautelari codificate</i> nel linguaggio del co- dice, violazione di - leggi - regolamenti - ordini - discipline → colpa <i>SPECIFICA</i>	<i>regole cautelari non codificate</i> nel linguaggio del co- dice, - negligenza - imprudenza - imperizia → colpa <i>GENERICA</i>	

Da dove scaturiscono le *regole cautelari non codificate*,
la cui violazione può dar luogo a colpa generica?
→ dal comportamento che in quelle stesse circostanze di tempo e di luogo
avrebbe tenuto un uomo ideale, preso come modello di riferimento:
il c.d. *homo eiusdem conditionis et professionis*,
cioè un agente-modello (*rectius*, una pluralità di agenti-modello:
il medico-modello, l'automobilista-modello, il muratore-modello, etc.)
che si trova nella stessa 'condizione' e svolge la stessa 'professione'
o 'attività' svolta nel caso di specie dall'agente concreto.

Nei REATI COLPOSI D'EVENTO la colpa deve abbracciare tanto la condotta quanto l'evento	
<p>Il carattere colposo della <i>condotta</i> può derivare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dal <i>mancato riconoscimento del pericolo</i> di realizzazione del fatto che l'agente-modello sarebbe stato in grado di riconoscere nel momento in cui l'agente concreto ha iniziato o continuato ad agire 2. di fronte ad un pericolo riconosciuto, dalla <i>mancata adozione dei comportamenti necessari per neutralizzare o ridurre il pericolo</i> — l'astensione dall'agire o l'agire con particolari modalità — che l'agente-modello avrebbe invece tenuto in quel momento e in quelle circostanze. <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p>	<p>Tra la condotta colposa e l'<i>evento</i> deve sussistere un duplice nesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>primo nesso</i>: l'evento concreto deve essere realizzazione proprio di quel pericolo che la regola cautelare violata mirava a prevenire; in altri termini, l'evento verificatosi nella realtà deve essere il risultato di una delle serie di sviluppi causali il cui prevedibile avverarsi rendeva colposa la condotta dell'agente 2. <i>secondo nesso</i>: il pericolo colposamente creato dall'agente poteva essere neutralizzato con il comportamento conforme alle regole cautelari; in altri termini, la condotta rispettosa delle regole cautelari avrebbe evitato nel caso concreto il verificarsi dell'evento. <p>N.B. Questo duplice nesso tra la condotta colposa e l'evento è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto al nesso di causalità.</p>

DOLO MISTO A COLPA

Il codice penale del 1930 prevede(va) una serie di ipotesi di *responsabilità oggettiva*, cioè ipotesi nelle quali un elemento del fatto di reato o l'intero fatto di reato viene addossato all'agente *senza* che sia necessario accertare la presenza del dolo o, almeno, della colpa.

Responsabilità oggettiva <i>in relazione all'evento</i>	Responsabilità oggettiva <i>in relazione ad elementi del fatto diversi dall'evento</i>	Responsabilità oggettiva <i>in relazione all'intero fatto di reato</i>
<p>1) delitti aggravati dall'evento (ad es., i delitti di abuso dei mezzi di correzione, <i>ex art.</i> 571, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, <i>ex art.</i> 572, di abbandono di persone minori o incapaci, <i>ex art.</i> 591, che sono puniti con una pena più grave quando dal fatto consegue l'evento morte o l'evento lesione personale)</p> <p>2) delitti preterintenzionali (omicidio preterintenzionale, <i>ex art.</i> 584: morte quale conseguenza materiale di atti diretti a ledere o percuotere; aborto preterintenzionale, <i>ex art.</i> 593 <i>ter</i> co. 2 c.p.: aborto quale conseguenza materiale di azioni dirette a ledere la donna)</p>	<p>1) art. 82 co. 1 (<i>aberratio ictus</i> monolesiva) 2) art. 82 co. 2 (<i>aberratio ictus</i> plurilesiva)</p>	<p>1) art. 116 (responsabilità del compartecipe per il reato materialmente commesso in concorso con altri, benché egli avesse voluto un reato diverso: ad es., se Tizio dà incarico a Caio di commettere un omicidio e Caio commette, invece, un furto, Tizio risponde di furto) 2) art. 117 (responsabilità per reato proprio a carico del compartecipe <i>extraneus</i>)</p>
<p>Tutte queste ipotesi di responsabilità oggettiva sono <i>in contrasto con il principio costituzionale di colpevolezza</i>. Il giudice, pertanto, dovrà interpretarle (ed applicarle) come se esse richiedessero <i>la colpa</i> (Corte cost., sent. n. 1085/1988; Cass. Sez. Un., 22 gennaio 2009, Ronci).</p> <p>Il rimprovero al quale si espone l'agente è di aver agito con <i>dolo misto a colpa</i> (la colpa può riguardare l'evento, un elemento del fatto diverso dall'evento o l'intero fatto di reato).</p>		

B) ASSENZA DI SCUSANTI

<p>Un compiuto rimprovero di colpevolezza non può muoversi quando l'agente ha commesso il fatto in presenza di</p> <p style="text-align: center;">SCUSANTI</p> <p>cioè di circostanze anormali (tassativamente previste) che, nella valutazione legislativa, hanno influito in modo irresistibile sulla sua volontà o sulle sue capacità psicofisiche, al punto da rendere da lui <i>inesigibile</i> un comportamento diverso.</p>	
<p>Le (principali) scusanti dei reati <i>dolosi</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stato di necessità (art. 54) - la necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (art. 384 co. 1, in relazione ad una serie di delitti contro l'amministrazione della giustizia) - la provocazione nella diffamazione (art. 599 co. 2) - la reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393 bis c.p.) 	<p>Le scusanti dei reati <i>colposi</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stato di necessità (art. 54) - circostanze anormali 'interne' all'agente: <ul style="list-style-type: none"> - caso fortuito (art. 45) - assenza di coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione (art. 42 co. 1) - circostanze anormali 'esterne' all'agente: <ul style="list-style-type: none"> - forza maggiore (art. 45) - costringimento fisico (art. 46).

C) CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ DELLA LEGGE PENALE VIOLATA

<p style="text-align: right;">art. 5</p> <p>(come 'riletto' dalla Corte cost. con la sentenza n. 364/1988)</p>	
<p><i>Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale</i></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><i>dovuta a colpa</i></p>	<p>Questo era il testo originario dell'art. 5, il quale, tuttavia, era in contrasto con il principio di colpevolezza: ai fini di una responsabilità autenticamente colpevole, occorre infatti che, al momento della commissione del fatto, l'agente sappia o almeno possa sapere, usando la dovuta diligenza, che quel fatto è previsto dalla legge come reato.</p> <p>Questa è la 'correzione' apportata dalla Corte cost. per ripristinarne la conformità al principio di colpevolezza.</p> <p>Pertanto oggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>no-responsabilità</i> se l'agente, anche usando la dovuta diligenza, non poteva sapere che il fatto da lui realizzato era previsto da una legge come reato; - <i>si-responsabilità</i> se l'agente, usando la dovuta diligenza, poteva sapere che il fatto da lui realizzato era previsto da una legge come reato, sicché: <ul style="list-style-type: none"> - responsabilità <i>a titolo di dolo</i>, se ha commesso il fatto con dolo e il fatto è previsto dalla legge come reato doloso; - responsabilità <i>a titolo di colpa</i>, se ha commesso il fatto per colpa e il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.

D) CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE (IMPUTABILITÀ)

<p>Ulteriore condizione perché un fatto possa essere oggetto di un rimprovero personale è che l'autore, al momento della commissione del fatto, sia IMPUTABILE cioè <i>capace di intendere</i> (= di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti) e <i>capace di volere</i> (= di autodeterminarsi liberamente) → art. 85</p>				
<p><i>In applicazione di tale principio</i> il codice penale prevede che l'imputabilità <i>non sussiste</i> in presenza delle seguenti situazioni:</p>				
<p><i>Vizio totale di mente</i> se invece il vizio è parziale, l'autore risponde del reato, ma la pena è diminuita → artt. 88, 89</p>	<p><i>Sordomutismo</i> purché il giudice accerti nella specie che tale infermità ha escluso l'imputabilità dell'autore; se, invece, l'ha solo grandemente scemata, l'autore risponde del reato, ma la pena è diminuita → art. 96</p>	<p><i>Età minore degli anni 14</i> se, invece, l'autore ha più di 14, ma meno di 18 anni, il giudice accerta in concreto se questi è imputabile; in caso positivo, l'autore risponde del reato, ma la pena è diminuita → artt. 97, 98</p>	<p><i>Ubriachezza o azione di sostanze stupefacenti, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore</i> → artt. 91, 95</p>	<p><i>Cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti</i> → art. 95</p>
<p><i>In deroga a tale principio</i> il codice penale — con disposizioni di dubbia conformità con il principio di colpevolezza — ritiene <i>sussistente</i> l'imputabilità <i>nonostante</i> la presenza delle seguenti situazioni:</p>				
<p><i>Stati emotivi o passionali</i> il legislatore nega <i>a priori</i> che tali stati possano escludere o diminuire la capacità d'intendere e di volere → art. 90</p>	<p><i>Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere</i> il legislatore sposta all'indietro il momento in cui deve essere presente la capacità di intendere e di volere → art. 87</p>	<p><i>Ubriachezza o azione di sostanze stupefacenti preordinata</i> il legislatore sposta all'indietro il momento in cui deve essere presente la capacità di intendere e di volere (e, per giunta, aumenta la pena) → art. 92 co. 2</p>	<p><i>Ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti abituale</i> il legislatore 'finge' esistente la capacità di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto (e, per giunta, aumenta la pena) → art. 94</p>	<p><i>Ubriachezza o azione di sostanze stupefacenti volontaria o colposa</i> il legislatore 'finge' esistente la capacità di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto → artt. 92 co. 1, 93</p>

Schema Capitolo X

TENTATIVO E CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

DELITTO TENTATO

art. 56 c.p.

(*quid minoris* rispetto al delitto consumato, perché:

- l'azione non si compie, o
- l'evento non si verifica)

art. 56 co. 1

REQUISITI

a) OGGETTIVI: compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco (cioè univoci) a commettere un <i>delitto</i> (non rileva il tentativo di <i>contravvenzione</i>)	
ATTI IDONEI Atti che — in base ad un giudizio <i>ex ante</i> ('viaggio nel passato'), in cui vengono prese in considerazione tutte le circostanze esistenti al momento dell'azione ('base totale') e in cui si utilizza il massimo delle conoscenze disponibili al momento del giudizio stesso — risultano aver creato la probabilità della consumazione del reato (e, quindi, l'effettiva messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice del corrispondente delitto consumato).	ATTI UNIVOCI Atti che segnano l' <i>inizio di esecuzione</i> del delitto (cfr. art. 115 c.p.), con conseguente irrilevanza, nel quadro del tentativo, degli atti meramente preparatori. N.B.: Nei delitti <i>a forma vincolata</i> , esecutivi sono gli atti che corrispondono allo specifico modello di comportamento descritto nella norma incriminatrice; nei delitti <i>a forma libera</i> , esecutivi sono gli atti che consistono nell'uso del mezzo scelto dall'agente.
b) SOGGETTIVI: dolo (non configurabile il tentativo colposo). Il dolo del delitto tentato ha lo stesso oggetto del dolo del delitto consumato e può assumere le stesse forme (anche quella del dolo eventuale: questione controversa).	

art. 56 co. 2
CORNICE EDITTALE

- a) Se il delitto consumato è punito con l'ergastolo, allora il tentativo è punito con la reclusione non inferiore a 12 anni.
- b) Negli altri casi, il tentativo è punito con la pena stabilita per il delitto consumato (es. omicidio = reclusione da 21 a 24 anni), diminuita da un terzo (= minima diminuzione del massimo; nell'omicidio, 16 anni, cioè 24 meno 1/3) a due terzi (= massima diminuzione del minimo; nell'omicidio, 7 anni, cioè 21 meno 2/3).

art. 56 co. 3
DESISTENZA VOLONTARIA

Costituisce una
causa sopravvenuta di non punibilità del tentativo
 e sussiste quando:

- | | |
|--|---|
| 1) il soggetto desiste dall'azione (nei reati commissivi: non completa l'azione esecutiva già iniziata) o dall'omissione (nei reati omissivi: compie l'azione doverosa inizialmente omessa). | 2) la desistenza è volontaria ('potrei continuare, ma non voglio'). |
|--|---|

N.B.: In questo caso il soggetto — non punibile per il tentativo del delitto da cui ha desistito — sarà eventualmente punibile per un *diverso* reato, se gli atti compiuti integrano comunque questo diverso reato.

art. 56 co. 4
RECESSO ATTIVO

Costituisce una
circostanza attenuante del tentativo
 (applicabile solo al tentativo dei delitti d'evento)
 e sussiste quando:

- | | |
|---|---|
| 1) il soggetto ha ormai completato l'azione o l'omissione, ma ... | 2) ... interviene volontariamente per impedire l'evento e riesce effettivamente ad impedirlo. |
|---|---|

N.B.: In questo caso il soggetto risponde di delitto tentato, ma la pena stabilita per il delitto tentato sarà ulteriormente *diminuita* da un terzo alla metà.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

artt. 110-119 c.p.

A) FUNZIONE

Le norme sul concorso di persone nel reato hanno una <i>duplice</i> funzione:	
1) funzione <i>incriminatrice</i> : servono a dare rilevanza a comportamenti di per sé atipici ai sensi delle norme che delincono i singoli reati, estendendo quindi la responsabilità a chi non realizza in prima persona un reato consumato o tentato.	2) funzione di <i>disciplina</i> : servono ad individuare la misura della pena per ciascuno dei concorrenti.

B) STRUTTURA

composta da quattro elementi costitutivi

1) PLURALITÀ DI PERSONE

a) Nei reati <i>monosoggettivi</i> : deve concorrere almeno un'altra persona (il c.d. <i>partecipe</i>) oltre a quella la cui condotta è descritta nella norma incriminatrice di parte speciale (il c.d. <i>autore</i>).	b) Nei reati necessariamente <i>plurisoggettivi</i> : deve aggiungersi almeno un'altra persona a quelle le cui condotte sono già richieste dalla struttura della norma incriminatrice di parte speciale.
N.B.: Nel novero dei concorrenti rientrano anche le persone <i>non imputabili</i> o <i>non punibili</i> per effetto di una causa personale di esclusione della punibilità (argom. ex art. 112 co. 4, c.p.).	

2) REALIZZAZIONE DI UN FATTO TIPICO DI REATO (CONSUMATO O TENTATO)

<p>Modello dell'<i>accessorietà minima</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> — è sufficiente che la condotta atipica acceda ad un fatto <i>tipico</i>, commesso da altri; — non sono, invece, condizioni necessarie per la configurabilità di un concorso di persone né l'antigiuridicità, né la colpevolezza, né la punibilità di tale fatto tipico (argom. ex art. 119 co. 1 c.p.).

3) CONTRIBUTO CAUSALE DELLA CONDOTTA ATIPICA ALLA REALIZZAZIONE DEL FATTO

La condotta atipica deve aver esercitato un'influenza causale (da accertarsi in concreto, secondo lo schema della *condicio sine qua non*) sul fatto tipico, realizzato da altri.

1) se tale influenza causale riguarda l'esecuzione del fatto tipico

→ concorso *materiale*

2) se tale influenza causale riguarda l'ideazione del fatto tipico (cioè fa nascere o rafforza il proposito di commetterlo)

→ concorso *morale*

4) CONSAPEVOLEZZA E VOLONTÀ DI CONTRIBUIRE CAUSALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL FATTO (DOLO DI PARTECIPAZIONE)

L'oggetto del dolo del partecipe abbraccia:

- sia il fatto tipico principale, realizzato dall'autore,
- sia il contributo causale recato dalla condotta atipica del partecipe.

Ai fini del dolo di partecipazione non sono necessari:

- né la consapevolezza reciproca dell'altrui attività,
- né il previo accordo (se presente, rileva ai fini della commisurazione della pena).

Deroghe alla regola del dolo di partecipazione:



- responsabilità del partecipe per un reato diverso da quello da lui voluto:
→ art. 116 c.p.;
- responsabilità dell'estraneo per reato proprio, anche se egli ha ignorato la qualifica soggettiva dell'intraneo, nelle ipotesi in cui la presenza di tale qualifica provoca il mutamento del titolo di reato:
→ art. 117 c.p.

N.B. Tali deroghe pongono problemi di compatibilità con il principio di colpevolezza, parzialmente superabili attraverso un'interpretazione conforme a tale principio.

Schema Capitolo XI
**CONCORSO APPARENTE DI NORME
E CONCORSO DI REATI**


Quando
con una sola azione od omissione
ovvero
con più azioni od omissioni
vengono integrati gli estremi di
PIÙ FIGURE LEGALI DI REATO
si profila la seguente alternativa (*aut-aut*):

- si applica *una sola* norma incriminatrice → *concorso apparente di norme*
ovvero
- si applicano *tutte* le norme incriminatrici → *concorso (formale/materiale) di reati*

IN PARTICOLARE:			
<p>a) Se gli estremi di più figure legali di reato vengono integrati con una sola azione od omissione (= un unico fatto concreto), allora si profila l'alternativa (<i>aut-aut</i>) tra</p> 		<p>b) Se gli estremi di più figure legali di reato vengono integrati con una pluralità di azioni od omissioni (= più fatti concreti cronologicamente separati), allora si profila l'alternativa (<i>aut-aut</i>) tra</p> 	
<p>CONCORSO FORMALE DI REATI</p> <p>(purché risultino commessi davvero più reati: cfr. par. 8), al quale la legge riserva il trattamento sanzionatorio del <i>cumulo giuridico</i> delle pene: applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per il reato (in concreto) più grave, aumentata sino al triplo (art. 81 co. 1), senza, però, superare l'ammontare della pena che risulterebbe dal cumulo materiale (art. 81 co. 3).</p>	<p>da individuare coi criteri di:</p> <p>1) <i>specialità</i>: prevale la norma speciale (v. art. 15);</p> <p>2) <i>sussidiarietà</i>: prevale la norma principale, cioè quella che, accanto al bene giuridico protetto dalla norma sussidiaria, tutela anche uno o più beni ulteriori, ovvero reprime un grado di offesa più grave allo stesso bene;</p> <p>3) <i>consunzione</i>: in virtù del quale la commissione di un reato che sia strettamente funzionale ad un altro e più grave reato comporta l'assorbimento del primo reato meno grave nel reato più grave: prevale, pertanto, la norma che prevede il reato più grave (argom. ex art. 84).</p>	<p>CONCORSO APPARENTE DI NORME</p> <p>si tratta di:</p> <p>1) ipotesi, ispirate alla logica della sussidiarietà, di <i>antefatto non punibile</i>, previste espressamente (es.: istigazione a commettere un delitto contro la personalità dello Stato, art. 302) o tacitamente (es.: il reo prima percuote la vittima, art. 581, e dopo decide di ferirla e la ferisce, art. 582: si applica solo l'art. 582); ovvero</p> <p>2) ipotesi, ispirate alla logica della consunzione, di <i>postfatto non punibile</i>, previste espressamente (es.: ricettazione, art. 648) o tacitamente (es.: il reo prima ruba la cosa altrui, art. 624, e poi la distrugge, art. 635: si applica solo l'art. 624).</p>	<p>CONCORSO MATERIALE DI REATI</p> <p>(purché risultino commessi davvero più reati: v. par. 8), al quale la legge riserva il trattamento sanzionatorio del <i>cumulo materiale</i> delle pene (applicazione di tutte le pene, tra loro sommate, previste per i singoli reati, entro i limiti massimi previsti dall'art. 78). Se, però, i reati in concorso materiale tra loro, sono esecutivi di un <i>medesimo disegno criminoso</i> (= programma di realizzare più reati <i>dolosi</i>, che si forma nella mente dell'agente prima dell'inizio dell'esecuzione del primo di tali reati) si è in presenza di un <i>reato continuato</i>, cui si applica il trattamento sanzionatorio del <i>cumulo giuridico</i> delle pene (v. art. 81 co. 2).</p>

Schema Capitolo XII

LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI



L'identificazione delle circostanze e la loro distinzione dagli elementi costitutivi

CIRCOSTANZA O ELEMENTO COSTITUTIVO? (es.: l'indebolimento permanente di un senso o di un organo è circostanza aggravante del delitto di lesioni personali di cui all'art. 582, o è elemento costitutivo di un autonomo delitto di lesioni personali gravi di cui all'art. 583 co. 1?)	
1) RILEVANZA DELLA DISTINZIONE	
se circostanza...	se elemento costitutivo...
- soggetta al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 (salvo eccezioni espresse);	- non soggetta al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69;
- per la sua imputazione, normalmente basta la colpa, se si tratta di aggravante (art. 59 co. 2); normalmente basta la sua oggettiva presenza, se si tratta di attenuante (art. 59 co. 1);	- per la sua imputazione, necessario il dolo, salva espressa previsione della colpa (art. 42 co. 2);
- non incide sul <i>tempus</i> e sul <i>locus commissi delicti</i> ;	- incide sul <i>tempus</i> e sul <i>locus commissi delicti</i> (con le conseguenti ricadute su configurabilità del tentativo, <i>dies a quo</i> nella prescrizione e applicabilità della legge penale italiana nello spazio);
- in caso di concorso di persone nel reato, è soggetta alla disciplina dell'art. 118.	- in caso di concorso di persone nel reato, è soggetta alla disciplina degli artt. 110, 116 e 117.
2) CRITERI DI DISTINZIONE	
<p>a favore della <i>natura di circostanza</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rapporto di specialità (necessario ma non sufficiente); 2) espressa qualificazione come circostanza nella rubrica o nel testo della norma; 3) espresso rinvio al giudizio di bilanciamento tra circostanze di cui all'art. 69; 4) presenza, nel testo della legge, di formule quali « la pena è aumentata » o « la pena è diminuita », non accompagnate da ulteriori indicazioni. 	<p>a favore della <i>natura di elemento costitutivo</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) presenza di un apposito <i>nomen iuris</i> nella rubrica della norma.

La classificazione delle circostanze

<p style="text-align: center;">COMUNI</p> <p>quelle previste per un numero indeterminato di reati, cioè per tutti i reati con i quali non siano incompatibili (es.: quelle di cui agli artt. 61, 62 e 62 bis, 111, 112 e 114).</p>	<p style="text-align: center;">SPECIALI</p> <p>quelle previste per <i>uno o più reati determinati</i> (es.: per il furto, quelle di cui all'art. 625)</p>
<p style="text-align: center;">AGGRAVANTI</p> <p>quelle che comportano un <i>inasprimento</i> della pena commisurata dal giudice per il reato semplice (es.: quelle di cui all'art. 625).</p>	<p style="text-align: center;">ATTENUANTI</p> <p>quelle che comportano una <i>mitigazione</i> della pena commisurata dal giudice per il reato semplice (es.: per il furto, quelle di cui all'art. 625 bis).</p>
<p style="text-align: center;">A EFFICACIA COMUNE</p> <p>quelle che comportano un aumento o una diminuzione <i>fino ad un terzo</i> della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato semplice (es.: per l'istigazione al suicidio, l'aggravante di cui all'art. 580 co. 2 parte prima; per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, l'attenuante di cui all'art. 323 bis).</p>	<p style="text-align: center;">A EFFICACIA SPECIALE</p> <p>tutte le altre, e cioè:</p> <p>a) quelle per le quali la legge stabilisce una <i>pena di specie diversa</i> rispetto a quella prevista per il reato semplice: c.d. <i>circostanze autonome</i> (es.: le aggravanti dell'omicidio doloso di cui agli artt. 576 e 577);</p> <p>b) quelle per le quali la legge prevede una <i>corrice di pena diversa</i> da quella prevista per il reato semplice: c.d. <i>circostanze indipendenti</i> (es.: le aggravanti del furto di cui all'art. 625);</p> <p>c) quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena <i>superiore ad un terzo</i> (v. art. 63 co. 3): c.d. <i>circostanze a effetto speciale</i> (es.: circostanza attenuante dei « casi di minore gravità » di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis co. 3).</p>
<p style="text-align: center;">DEFINITE (O TIPICHE)</p> <p>quelle i cui elementi costitutivi sono <i>compiutamente descritti</i> dalla legge (es.: le aggravanti di cui all'art. 61 e le attenuanti di cui all'art. 62).</p>	<p style="text-align: center;">INDEFINITE (O DISCREZIONALI)</p> <p>quelle la cui individuazione, in assenza di ogni tipizzazione legislativa o comunque di una compiuta tipizzazione legislativa, è rimessa alla <i>discrezionalità</i> del giudice (es.: circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis; circostanza aggravante della « ingente quantità di sostanze stupefacenti » di cui all'art. 80 co. 2 t.u.stup.).</p>
<p style="text-align: center;">OGGETTIVE (V. art. 70 co. 1 n. 1)</p> <p>quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso (es.: l'aver cagionato nei delitti contro il patrimonio un danno patrimoniale di rilevante gravità, art. 61 n. 7).</p>	<p style="text-align: center;">SOGGETTIVE (V. art. 70 co. 1 n. 2 e co. 2)</p> <p>quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole, i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole (inerenti alla persona del colpevole = riguardanti l'imputabilità e la recidiva) (es.: l'aver agito per motivi abietti o futili, art. 61 n. 1).</p>

L'imputazione delle circostanze

REGOLE GENERALI (art. 59)	DEROGHE IN CASO DI ERRORE SULLA PERSONA DELL'OFFESO (art. 60)
Circostanze <i>attenuanti</i> (art. 59 co. 1) → <i>rilevanza oggettiva</i> : sono sempre valutate a favore dell'agente, per il solo fatto di essere presenti, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.	
Circostanze <i>aggravanti</i> (art. 59 co. 2) → <i>di regola</i> , rilevanza soggettiva (<i>almeno per colpa</i>): sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa; → in <i>alcuni</i> casi particolari, è richiesta l' <i>effettiva conoscenza</i> dei dati di fatto che integrano la circostanza (es.: l'aver adoperato sevizie, art. 61 n. 4).	Le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole: → <i>non</i> sono valutate a carico dell'agente, <i>anche se</i> sono state da lui ignorate per colpa o sono state ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (art. 60 co. 1)*.
Le circostanze <i>attenuanti</i> , in realtà non presenti, ma <i>ritenute erroneamente esistenti</i> dall'agente (art. 59, co. 3) → non sono valutate a favore di lui.	Le circostanze attenuanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole: → sono valutate a favore dell'agente, <i>anche se</i> in realtà non presenti, ma da lui ritenute erroneamente esistenti (art. 60 co. 2)*.
Le circostanze <i>aggravanti</i> , in realtà non presenti, ma <i>ritenute erroneamente esistenti</i> dall'agente (art. 59 co. 3) → non sono valutate a sfavore di lui.	
	* Queste deroghe non operano (si torna, quindi, alle regole generali) se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa (art. 60 co. 3).

La recidiva

(= circostanza aggravante,
inerente alla persona del colpevole:
v. art. 70 co. 1 n. 2 e co. 2)

ELEMENTI COSTITUTIVI

1) L'agente commette un delitto non colposo dopo che è già stato condannato con sentenza definitiva per un precedente delitto non colposo (art. 99, co. 1);

2) il nuovo delitto deve denotare l'insensibilità dell'agente all'ammonimento derivante dalla precedente condanna (il che presuppone che l'agente conosca tale condanna!) e una sua accentuata capacità a delinquere.

N.B.: poiché l'accertamento di questo elemento è affidato alla discrezionalità del giudice, si parla comunemente di *facoltatività* della recidiva

Forme	Aumenti di pena*	Principali effetti penali
<i>Semplice</i> (art. 99 co. 1): quando, dopo aver riportato condanna per un delitto non colposo, l'agente ne commette un altro, di qualsiasi specie e gravità, dopo che sono passati oltre cinque anni dalla condanna precedente.	— aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (art. 99 co. 1).	— non fruibilità della <i>detenzione domiciliare</i> per gli ultrasettantenni (art. 47 <i>ter</i> co. 01 ord. penit.).
<i>Aggravata</i> (art. 99 co. 2): quando 1) il nuovo delitto non colposo è della stessa indole (cfr. art. 101) di quello precedente (c.d. recidiva specifica); oppure 2) il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (c.d. recidiva infraquinquennale); oppure 3) il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.	— aumento fino alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo, se ricorre una sola delle circostanze fra quelle indicate <i>sub</i> 1), 2) o 3) (recidiva monoaggravata: art. 99 co. 2). — aumento della metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo, se ricorrono più circostanze fra quelle indicate <i>sub</i> 1), 2) o 3) (recidiva pluriaggravata: art. 99 co. 3).	— non fruibilità della <i>detenzione domiciliare</i> per gli ultrasettantenni (art. 47 <i>ter</i> co. 01 ord. penit.); — non applicabilità dell' <i>amnistia</i> (art. 151 co. 5), dell' <i>indulto</i> (art. 174 co. 3) e della <i>prescrizione della pena</i> (art. 172 co. 7); — condizioni più restrittive per la <i>liberazione condizionale</i> (art. 176 co. 2) e la <i>riabilitazione</i> (art. 179 co. 2).
<i>Reiterata</i> (art. 99 co. 4): quando chi è già recidivo (= è già stato sottoposto in passato ad aumento di pena per recidiva) commette un nuovo delitto non colposo.	— aumento della metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo, se la precedente recidiva era semplice. — aumento di due terzi della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo, se la precedente recidiva era aggravata.	— non fruibilità della <i>detenzione domiciliare</i> per gli ultrasettantenni (art. 47 <i>ter</i> co. 01 ord. penit.); — non applicabilità dell' <i>amnistia</i> (art. 151 co. 5), dell' <i>indulto</i> (art. 174 co. 3) e della <i>prescrizione della pena</i> (art. 172 co. 7); — condizioni più restrittive per la <i>liberazione condizionale</i> (art. 176 co. 2) e la <i>riabilitazione</i> (art. 179 co. 2); — trattamento meno favorevole nel quadro del <i>concorso di circostanze</i> (art. 69 co. 4), del <i>concorso formale di reati</i> e del <i>reato continuato</i> (art. 81 co. 4), delle <i>circostanze attenuanti generiche</i> (art. 62 <i>bis</i> co. 2) e della <i>prescrizione del reato</i> (artt. 157 co. 2, e 161 co. 2); — <i>regime penitenziario deteriore</i> per quanto concerne i permessi-premio: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta.

* In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo (art. 99 co. 6).